

Conflitti coniugali e separazioni (Livorno, XVIII secolo)

CHIARA LA ROCCA

In questo contributo intendo proporre alcuni spunti di discussione sul tema della conflittualità matrimoniale. In particolare, vorrei soffermarmi su alcune questioni interpretative e metodologiche relative allo studio dei conflitti e delle separazioni coniugali di antico regime. A questo scopo utilizzerò i risultati della mia ricerca sulla conflittualità matrimoniale a Livorno nel secondo '700¹. Le fonti principali di questa ricerca sono state le cause matrimoniali di *separatio quoad thorum et cohabitationem*² discusse presso il tribunale ecclesiastico di Livorno nella seconda metà del '700 (1766-1784 e 1795-1800)³.

1. L'indissolubilità e la stabilità del matrimonio di antico regime per lungo tempo sono stati e sono tuttora postulati interpretativi incontrastati⁴. Quanto e come lo studio delle fonti giudiziarie ecclesiastiche e civili può aiutare a verificare o a completare questa interpretazione?

Se si guarda ai numeri delle richieste di separazione presentate ai tribunali competenti durante l'età moderna certamente la stabilità dei matrimoni appare del tutto confermata⁵. A Livorno, tra il 1766 e il 1800, i casi di *separatio quoad thorum et cohabitationem* furono 173⁶; questo numero di richieste può considerarsi del tutto trascurabile se confrontato con il numero di abitanti e con i dati relativi alla nuzialità. Infatti, a Livorno, nella seconda metà del '700 la popolazione di rito cattolico superava le 30.000 persone, mentre venivano celebrati ogni anno in media 300 matrimoni⁷. Inoltre, può essere utile ricordare che soltanto alcuni gruppi sociali si rivolgevano ai tribunali ecclesiastici diocesani per la separazione; in grande maggioranza, a Livorno come altrove si trattava di coniugi appartenenti a ceti sociali medio bassi⁸.

Se il ridotto numero di casi di separazione anche nel caso di Livorno apparentemente conferma la sostanziale stabilità dei matrimoni, quello che poi è emerso dallo studio dei fascicoli processuali e dall'incrocio con altre fonti, è un quadro ben diverso e molto più complesso. Innanzitutto, a Livorno la separazione di fatto – vale a dire la fuga o l'abbandono del proprio coniuge senza l'autorizzazione del vicario vescovile – non è un evento così straordinario⁹. Quasi tutti i coniugi protagonisti delle cause giungono in tribunale quando sono ormai separati dal proprio consorte e in diversi casi le separazioni di fatto sono state prolungate per mesi o addirittura per anni.

Se la separazione di fatto è diffusa e praticata, altrettanto lo sono le mediazioni e le soluzioni extragiudiziarie che avvenivano prima, durante e dopo il ricorso in

giudizio. L'intervento dei mediatori, parenti, vicini, conoscenti ma anche parroci e funzionari secolari che venivano coinvolti nelle liti, era spesso determinante durante i conflitti matrimoniali e familiari; anche la stessa separazione di fatto dei coniugi – temporanea o persino definitiva – poteva essere ‘ordinata’ dal gruppo dei mediatori. Infatti, i mediatori, che fossero vicini di casa o parroci, spesso preferivano caldeggiare un periodo di separazione, piuttosto che far continuare una convivenza litigiosa e insopportabile.

Alla luce del dinamico quadro matrimoniale – qui molto brevemente accennato – che emerge dalle fonti processuali livornesi si deduce chiaramente che non tutte le crisi coniugali precipitavano davanti al giudice. È molto probabile che solo alcuni dei coniugi in crisi abbiano optato per la soluzione giudiziaria.

Perciò quando la domanda storiografica diventa quella di stabilire la diffusione della conflittualità matrimoniale e la natura dei rapporti coniugali credo che debbano essere sempre ben sottolineati i limiti della fonte giudiziaria. Non solo gli atti di separazione amministrati dai tribunali vescovili testimoniano le crisi e i conflitti di alcuni coniugi e per la maggioranza solo di quelli appartenenti ai ceti sociali medio bassi, ma soprattutto poco o nulla possono dirci di tutti i conflitti che non arrivavano in tribunale o di tutto quello che si svolgeva dietro le quinte dei processi. La separazione giudiziaria e la conflittualità matrimoniale sono fenomeni associati insieme ma non coincidenti: la separazione poteva non essere motivata da una crisi matrimoniale, così come la crisi matrimoniale poteva non diventare un conflitto giudiziario (Phillips 1988, 314-321). Per tale motivo, non è possibile far dipendere il giudizio sulla stabilità dei matrimoni – almeno per l'antico regime – soltanto dai numeri delle separazioni giudiziarie.

Per comprendere e studiare la conflittualità matrimoniale di antico regime, ridimensionato il ruolo dei tribunali, occorre senz'altro valorizzare le differenze socio-economiche dei matrimoni e delle famiglie, ma soprattutto occorre riservare molta importanza al fenomeno della separazione di fatto – anche se è impossibile conoscere le dimensioni esatte di questo fenomeno¹⁰ – e all'universo delle soluzioni extragiudiziarie.

Per quanto i risultati tratti dalle fonti giudiziarie solo in parte documentino la realtà della conflittualità matrimoniale di antico regime, restano molte e molto proficue, soprattutto ai fini dello studio della famiglia, le possibilità offerte da questa documentazione. Lo studio della *separatio thori*, infatti, rivela quale fosse l'atteggiamento istituzionale in materia di separazione, in quale modo mogli e mariti ricorressero in giudizio e quali fossero le loro scelte al momento della crisi coniugale. Inoltre, una volta decodificato il linguaggio giuridico¹¹, queste fonti rappresentano punti di osservazione unici sul matrimonio, sui coniugi e sui loro conflitti e soprattutto laddove è possibile incrociare la fonte giudiziaria con altre fonti. Uno degli obiettivi principali della mia ricerca è stato proprio quello di valorizzare la fonte giudiziaria tramite l'incrocio sistematico delle cause di separazione con i registri parrocchiali, con le fonti notarili, con il carteggio tra il vicario livornese e i parroci e con le cause civili per alimenti e *restitutio dotis*. Tale lavoro ha prodotto significativi risultati, permettendomi di ricostruire alcuni aspetti della vita e della conflit-

tualità coniugale. Naturalmente, posso soffermarmi soltanto su alcune questioni; vorrei esporre, innanzitutto, la mia ipotesi sulla maggioranza di richieste femminili di separazione e sulle cause ‘reali’ che scatenavano le crisi e i conflitti coniugali.

2. La frequenza delle richieste femminili è stata messa in luce da tutti gli studi sulle separazioni¹²; si tratta di un carattere distintivo della separazione giudiziaria di antico regime. Innanzitutto, la richiesta di separazione giudiziaria era una scelta delle mogli, perché, molto più spesso degli uomini, erano le donne le vittime del conflitto coniugale: il ricorso al tribunale era l’unica possibilità di sfuggire a mariti pericolosi e violenti. Inoltre rivolgersi al tribunale ecclesiastico voleva dire rivolgersi all’autorità istituzionale che aveva tra i suoi scopi proprio quello di tutelare e proteggere l’incolumità spirituale e fisica femminile. A questo proposito, alcuni studi hanno giustamente valorizzato l’importanza delle iniziative di custodia e di difesa promosse dall’istituzione ecclesiastica nei confronti delle donne: l’attenzione e la protezione offerte potrebbero aver consolidato notevolmente il legame tra donne e tribunali.

La necessità femminile di difendersi e allontanarsi da impossibili convivenze coniugali, tuttavia, non esclude il fatto che la richiesta di separazione in alcuni casi possa essere un segno importante della volontà e della capacità delle mogli di riscrivere il proprio destino matrimoniale¹³. Attraverso il tribunale e forse utilizzando a proprio vantaggio quel privilegiato ascolto ricevuto dalle autorità ecclesiastiche, infatti, alcune mogli tentarono di fare pressioni sul proprio coniuge, di salvaguardare il proprio onore e di separarsi temporaneamente o per sempre dal proprio marito.

Tuttavia, è giusto ricordare che, a Livorno come altrove, il ricorso in tribunale non era mai un’iniziativa del tutto individuale; fondamentale era il ruolo svolto dalle famiglie, dal vicinato, dai conoscenti sia nell’aiutare economicamente le mogli durante la causa e la separazione che nel sostenere le accuse mosse contro i mariti. Infatti, le testimonianze del gruppo di vicini e conoscenti della coppia fornivano le prove determinanti per ricevere un decreto favorevole di *separatio thori*.

Esiste un’altra questione che mi sembra molto importante e che credo finora sia stata sottovalutata. Le mogli, a differenza dei mariti, in caso di separazione o anche di semplice crisi temporanea potevano trovarsi nella necessità di ottenere gli alimenti e la restituzione della dote. Civilisti e canonisti erano concordi nell’affermare il diritto agli alimenti delle mogli separate per giusta causa e incolpevoli (Marangiu 1968). Le mogli che avevano ottenuto la *separatio thori* dal tribunale ecclesiastico avevano diritto di chiedere gli alimenti. Oltre a ciò le mogli innocenti avevano la possibilità di chiedere una restituzione della dote consegnata al marito¹⁴. Quindi, per ottenere alimenti e restituzione della dote le mogli dovevano dimostrare che la separazione era stata concessa dal giudice ecclesiastico e per colpa dei mariti. Per Livorno ho potuto verificare che alimenti e dote venivano concessi facilmente e soprattutto velocemente¹⁵ dal giudice secolare o dai suoi collaboratori in presenza di un decreto ecclesiastico di separazione. La necessità di ottenere alimenti e dote può, quindi, rappresentare uno dei motivi

principali che conduceva o meglio obbligava le mogli più dei mariti a rivolgersi al tribunale.

Le mogli che si presentavano davanti al giudice motivavano sempre la loro richiesta lamentando di aver subito «gravi et atroci sevizie» da parte del proprio consorte. Senza addentrarsi nella cruciale e articolata questione delle sevizie, si può senz'altro affermare che i gravi maltrattamenti e il comportamento irresponsabile dei mariti, meno frequentemente anche delle mogli, rendevano difficile e alle volte impossibile la convivenza coniugale e spesso rappresentavano il reale ed unico motivo della separazione. Le bastonate, tuttavia, potevano anche essere solo uno degli altri numerosi e difficili ostacoli al proseguimento della vita comune. Infatti, per molti di questi coniugi i principali motivi che stavano alla base del conflitto erano la precarietà economica e lavorativa e i rapporti difficili e molto conflittuali con i parenti (soprattutto con i genitori e i fratelli di entrambi i coniugi). A questo proposito, occorrerà aggiungere altre importanti considerazioni.

Grazie all'incrocio con i registri parrocchiali di matrimonio, ho ricostruito in quale momento del matrimonio insorgevano i conflitti e il ricorso in tribunale. Le percentuali mostrano che la crisi matrimoniale con successivo ricorso al tribunale insorgeva nella maggior parte dei casi nei primi quattro anni di matrimonio¹⁶. Il dato può dirsi interessante soprattutto se collegato alla precarietà lavorativa e ai rapporti con le famiglie d'origine, i motivi più frequenti del conflitto. Tuttavia, per questi coniugi, la separazione non aveva mai quel carattere di traumaticità e di eccezionalità, che noi vorremo applicare o vorremo vedere applicato nelle convivenze coniugali dei nostri antenati. Per quanto emerso da questa ricerca, infatti, la vita coniugale di molti coniugi era segnata da continue fughe e abbandoni e per i più svariati motivi¹⁷; per la precarietà economica, per la necessità di vivere in città e non in campagna, per sfuggire ai debitori o per motivi di salute. È emerso un quadro molto vario e articolato di storie coniugali, dove la convivenza sotto lo stesso tetto era intermittente e per niente scontata. Così per alcuni la separazione, con o senza il ricorso in giudizio, non era che uno dei molteplici eventi che interrompevano la convivenza matrimoniale.

In conclusione, voglio ancora ricordare un altro aspetto, secondo me, fondamentale per comprendere questi conflitti matrimoniali. Di fronte alla crisi e alla separazione giudiziaria, mogli, mariti e rispettivi familiari non si facevano trovare affatto impreparati e affrontavano tali eventi con flessibilità e con una grande capacità di iniziativa. Come esempio di questo, credo che sia utile osservare quello che accadeva dopo la separazione giudiziaria, sia in caso di decreto favorevole da parte del tribunale, sia in caso che il giudice ordinasse il ripristino della convivenza. Nei casi dove ho potuto ricostruire i destini coniugali, ho constatato che mogli e mariti sceglievano in base a calcoli ed esigenze del tutto personali e difficilmente riconducibili ad un unico modello. Per esempio, in alcuni casi dove sono documentati gravi episodi di violenza e lunghi periodi di allontanamento ho potuto verificare la riunione dei due; ci sono persino mogli protagoniste di lunghe e difficili battaglie legali per la separazione che dopo averla ottenuta cercano in tutti i modi di ritornare

insieme con i propri mariti. In altri casi, in modo più o meno legittimo, le separazioni diventano definitive, si decide di fuggire o di dividere le proprie cose e addirittura di vivere lontani, in altre città. Infine, alcuni coniugi ritornano a vivere insieme, ma per decenni la convivenza continua ad essere segnata dal litigio, dai ricorsi in tribunale e dalle fughe.

PROSPETTO SINTETICO DEI CASI DI SEPARAZIONE GIUDIZIARIA

(Livorno, seconda metà del '700)

Tribunale ecclesiastico di Livorno periodi 1766-1784 (ADL-1, f. 3.1.1-3.1.4.) e 1795-1800 (ADL-2, 19, b. 1-2)

Tab. 1. *Le richieste di separazione presentate al Tribunale ecclesiastico di Livorno anni 1766-1784 e 1795-1800*

Periodo	Numero casi	Parte attrice		Richiesta consensuale
		Donna	Uomo	
1766-1784	99	93	5	1
1795-1800	47	32	3	12
Totali	146	125	8	13

Tab. 2. *Le richieste di ripristino della coabitazione*

Periodo	Numero casi	Parte attrice	
		Donna	Uomo
1766-1786	4	1	3
1795-1800			

Tab. 3. *I decreti del Tribunale ecclesiastico di Livorno (1766-1800)*

Periodo	Numero casi	Sentenze di		Cause interrotte
		separazione	ripristino della coabitazione	
1766-1784	103	45	6	52
1795-1800	47	29*		18
Totali	150	74	6	70

* di cui 4 accordate dopo la presentazione di un accordo consensuale dei coniugi.

Tribunale del Governatore e Auditore di Livorno periodo 1785-1792
(ASLi-1, ff. 1528-1680)

Tab. 4. *Le separazioni richieste al Tribunale del Governatore e Auditore di Livorno anni 1785-1792*

Periodo	Numero casi	Parte attrice		Richiesta consensuale	Sentenze di separazione	Cause interrotte
		Donna	Uomo			
1785-1792	23	22	1		5	18

¹ Per una trattazione più ampia dei temi e delle questioni affrontate in questo contributo rimando direttamente alla mia tesi di dottorato dal titolo *Matrimoni e separazioni a Livorno nel secondo '700*, in corso di pubblicazione.

² La *separatio quoad thorum et cohabitationem* era una separazione temporanea o perpetua accordata da un giudice ecclesiastico, in seguito all'accertamento dei giusti motivi codificati dalla dottrina canonica. Secondo la Chiesa, solo il decreto di separazione avrebbe autorizzato i coniugi a sospendere l'obbligo della coabitazione e del debito coniugale. Cfr. di Renzo Villata, 1989, 1360 e sgg. La storia di questo istituto e della sua applicazione è stata raccontata fino ad oggi da pochi studiosi soprattutto per quanto riguarda l'area italiana. Più numerosi sono stati gli studi per le aree inglese e tedesca. Per l'area italiana Rasi 1948; Cavallo 1976; Ferrante 1994; Di Simplicio 1994, in particolare 312-389; Seidel Menchi, Quagliani 2000; Ferraro 2001.

³ Le fonti sono conservate nell'Archivio Diocesano di Livorno, Archivio Storico della Curia Vescovile di Livorno, rispettivamente nella serie Atti civili (1766-1784) e nella serie Tribunale ecclesiastico (1795-1800). Vedi prospetto dei casi e tabelle 1-4 in appendice.

⁴ La stabilità e l'indissolubilità nei matrimoni di antico regime è senz'altro una delle affermazioni storiografiche più diffuse e popolari. Si potrebbero citare molti studi generali come esempio cfr. Stone 1990.

⁵ Le separazioni richieste ai tribunali ecclesiastici e secolari in età moderna sono numericamente molto limitate e i numeri diventano addirittura trascurabili se si confrontano con le stime circa la popolazione e i tassi di nuzialità.

Riporto qui i dati sulle medie annue delle separazioni approssimativamente elaborate da Oscar Di Simplicio (1994, 326-327) sulla base dei dati emersi dallo studio di alcuni tribunali italiani e stranieri: diocesi di Feltre (1590-1669) 0,5; diocesi di Cambrai (anni 1710-1791, popolazione 300.000 c.) 7; diocesi di Barcellona (anni 1565-1650) 1,7; diocesi di Granada (sec. XVIII – popolazione 234.000 c.) 0,5; diocesi di Siena (anni 1600-49 – popolazione 31.245 c.; anni 1750-99, popolazione 37.285 c.) medie annue di 1,22 e 2,12.

⁶ In questo numero sono sommati i casi di separazione discussi davanti al tribunale ecclesiastico del Proposto di Livorno (anni 1766-1784 e 1795-1800, in tutto 150 casi) e i casi di separazione discussi davanti al tribunale secolare dell'Auditore e Governatore di Livorno (anni 1785-1792). Cfr. tabelle 1-4.

⁷ Per le stime sulla popolazione di Livorno cfr. Pardi 1919; per il tasso di nuzialità la mia fonte è lo *Spoglio dei registri parrocchiali di battesimo, di matrimonio e di morte degli anni 1767-1797*, compilato dall'abate Paffetti Pepi e conservato nell'Archivio Diocesano di Livorno.

⁸ Su questo tema cfr. Lombardi 2001, 143 e sgg.

⁹ Vale la pena ricordare che secondo il diritto canonico, l'interruzione della convivenza coniugale doveva essere autorizzata esclusivamente dal giudice ecclesiastico e i coniugi che senza decreto del tribunale interrompevano la coabitazione potevano incorrere in misure punitive piuttosto gravi. Cfr. di Renzo Villata 1989, 1361.

¹⁰ Su questo tema cfr. Phillips 1988, 391 e sgg. e Stone, 1990, 142.

¹¹ Primo compito di chi studi o utilizzi fonti

giudiziarie è quello di rispettare la natura di questi documenti, elaborati in primo luogo non per rivelarci come si sono svolti i fatti quanto piuttosto al solo e unico fine di ottenere il *placet* di un giudice. Per questo, nella mia ricerca, i diversi documenti processuali sono stati studiati attraverso un rigoroso confronto con il quadro normativo e procedurale di riferimento; a questo percorso di studio mi riferisco quando uso il termine decodifica del linguaggio giuridico. Su questo tema importantissimo il contributo dello storico del diritto Thomas Kuehn (1989 e 1991). Su questi temi cfr. anche Klapisch-Zuber 1995. Inoltre, può essere utile leggere Zemon Davis 1992.

¹² Anche nei tribunali di Livorno così come in tutti gli altri tribunali finora studiati, italiani o stranieri, la richiesta di separazione era presentata in misura schiacciante dalle mogli. Come risulta dal prospetto dei casi, a Livorno su 169 richieste di separazione ben 147 furono presentate dalle mogli, solo 9 dai mariti e 13 di comune accordo da entrambi i coniugi. Vedi tabelle 1-4. Può essere utile confrontare questo dato con i dati dei tribunali italiani studiati: nel periodo 1775-1799 a Siena su 61 richieste di separazione, ben 57 sono femminili (Di Semplicio 1994, 325 e ssg.); a Torino, nel periodo 1750-1772 sono nove su dieci (Cavallo

1976, 39). Anche nel corso del XVI e XVII secolo, le richieste sono in maggioranza femminili nei tribunali ecclesiastici di Feltre (Rasi 1948, 238-239), Venezia (Ferraro 2001, 497), Bologna (Ferrante 1994, 905 e sgg.). Cfr. anche Seidel Menchi 2000, 91.

¹³ Su questo argomento cfr. in particolare Ferraro 1995 e 2001.

¹⁴ Anche il Ferraris, autore di uno dei più diffusi prontuari giuridici settecenteschi, affermava che se la *separatio thori* era dovuta alla colpa del marito, la dote e i suoi frutti dovevano essere restituiti interamente (Ferraris, 1784-1790, vol. III, p. 94, n. 84).

¹⁵ In molti casi la prestazione degli alimenti e la decisione circa la somma che il marito colpevole avrebbe dovuto versare veniva risolta 'economicamente', vale a dire con una procedura sommaria e senza che fosse necessario istituire un procedimento giudiziario davanti al giudice. La tassazione degli alimenti poteva essere decisa anche dai cancellieri del tribunale secolare di Livorno. Per l'analisi completa e dettagliata di questi aspetti, rimando alla mia tesi di dottorato di cui sto curando la pubblicazione.

¹⁶ Nel 49% dei casi le crisi coniugali che portano al ricorso in giudizio si verificano nei primi quattro anni di matrimonio.

¹⁷ Su questo aspetto cfr. Cavallo 1976, 39-50.

Riferimenti archivistici

ADL Livorno, Archivio Diocesano

ASLI: Livorno, Archivio di Stato

ADL-1: ADL, Archivio Storico della Curia Vescovile di Livorno, *Atti Civili*, filze da 3.1.1. a 3.1.7, anni 1751-1784.

ADL-2: ADL, Archivio Storico della Curia Vescovile di Livorno, *Tribunale ecclesiastico*, buste 1 e 2, anni 1795-1800.

ASLI-1: ASLI, *Governatore e Auditore*, *Atti Civili*, filze 1528-1680.

Riferimenti bibliografici

- M. Barbagli, D.I. Kertzer (a cura di) 2002, *Storia della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alla Rivoluzione francese*, Laterza, Roma-Bari.
- S. Cavallo 1976, *Fidanzamenti e divorzi in antico regime: la diocesi di Torino in Studi di microanalisi storica (Piemonte e Liguria secoli XVI-XVIII)*, La Nuova Italia, Firenze, 5-50.
- S. Cohen 1992, *The Evolution of Women's Asylums Since 1500*, Oxford University Press, New York-Oxford.
- G. Cozzi 1981, *Note e documenti sulla questione del "divorzio" a Venezia (1782-1788)*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento» 7, 275-370.
- L. De Biase 1981, *Problemi e osservazioni sul divorzio nel patriato veneziano del secolo XVIII*, «Atti dell'Istituto veneto di Scienze morali, Lettere ed Arti», 140, 143-62.
- L. De Biase 1992, *Amore di Stato. Venezia. Settecento*, Sellerio, Palermo, 1992
- M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber (a cura di) 1996, *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari.
- G. di Renzo Villata 1989, *Separazione personale dei coniugi*, in *Enciclopedia del Diritto*, 41, Giuffrè, Roma, 1350-1368.
- O. Di Simplicio 1994, *Peccato, penitenza perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Angeli, Milano.
- I. Fazio 1998, *Complicità coniugali. Proprietà e identità nella Torino napoleonica*, «Quaderni storici», 98, 333-360.
- L. Ferrante 1994, *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel '500*, P. Prodi (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna, 901-927.
- L. Ferrante 1986, "Malmaritate" tra assistenza e punizione (Bologna, secc. XVI-XVIII), in *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città di antico regime*, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna, 65-109.
- L. Ferraris 1784-1790 [1773], *Prompta bibliotheca canonica, juridica et moralis theologica novissima huic editioni accedunt additamenta et correctiones*, Romae, M.A. Barbiellini, poi Jo. Zempel., vol. I-IX.
- J. Ferraro 1995, *The Power to decide: Battered Wives in Early modern Venice*, «Renaissance Quarterly», 48, 492-511.
- J. Ferraro 2001, *Marriage Wars in Late Renaissance Venice*, Oxford University Press, New York.
- J.L. Flandrin 1976, *Families in Former Times. Kinship, Household and Sexuality*, Cambridge University Press, London.
- B. Garnot (a cura di) 1996, *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, Actes du colloque de Dijon (5-6 octobre 1995), Editions universitaires de Dijon, Dijon.
- J. Gaudemet 1989, *Il matrimonio in Occidente*, SEI, Torino.
- L. Guzzetti 1997, *Separations and Separated Couples in Fourteenth-Century Venice*, in T. Dean, K.J.P. Lowe (a cura di), *Marriage in Italy*, Cambridge University Press, Cambridge, 249-274.
- J. Harrington 1995, *Reordering Marriage and Society in Reformation Germany*, Cambridge University Press, Cambridge.
- R. Houlbrooke 1979, *Church Court and the People during the English Reformation, 1520-1570*, Oxford University Press, Oxford.
- M. Ingram 1987, *Church Courts, Sex, and Marriage in England, 1570-1640*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Ch. Klapisch-Zuber 1995, *I cantieri del diritto*, «Quaderni storici», 89, 539-546.
- Th. Kuehn 1989, *Reading Microhistory; The Exemple of Giovanni and Lusanna*, «Journal of Family History», 61, 512-534.
- Th. Kuehn 1991, *Law, Family, and Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, University of Chicago Press, Chicago-London.
- D. Lombardi 2001, *Matrimoni di antico regime*, Il Mulino, Bologna.
- A. Lottin 1975, *La désunion du couple sous l'ancien régime*, Edit. Univ., Paris.
- A. Marongiu 1968, *Alimenti*, in *Enciclopedia del Diritto*, 2, Giuffrè, Roma, 21-26.
- O. Niccoli 1999, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, «Studi storici», 4, 219-261.
- G. Pardi 1919, *Disegno della storia demografica di Livorno*, «Archivio storico italiano», 76, 1-96.
- M. Pelaja 1994, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'800*, Laterza, Roma-Bari.
- P. Rasi 1948, *La separatio tori e le norme del Concilio di Trento*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 21, 231-259.
- R. Sarti 1999, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Laterza, Roma-Bari.
- S. Seidel Menchi, Diego Quaglioni (a cura di) 2000, *Coniugi nemici, La separazione in*

- Italia dal XII al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna.
- S. Seidel Menchi, Diego Quaglioni (a cura di) 2001, *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna.
- E. Shorter 1978, *Famiglia e civiltà*, Rizzoli, Milano, 1978.
- L. Stone 1990, *Road to divorce. England 1530-1937*, Oxford University Press, Oxford.
- L. Stone 1993, *Broken Lives. Separation and Divorce in England 1660-1857*, Oxford University Press, Oxford.
- E.P. Thompson 1994, *Happy Families* in E.P. Thompson, *Making History: Writings on History and Culture*, The New Press, New York, 299-309.
- P. Ungari 1974, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- J. Watt 1992, *The making of modern marriage. Matrimonial control and the rise of sentiment in Neuchâtel, 1550-1800*, Cornell University Press, Ithaca-NY.
- N. Zemon Davis 1992, *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Einaudi, Torino.